

## **REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE LIBERA E INTERNAZIONALE**

### **ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento di Mediazione Libera e Internazionale (di seguito “Regolamento”) si applica a tutte le procedure di mediazione a fini conciliativi delle controversie, vertenti in materia di diritti disponibili, che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa, al di fuori dell’applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 2010 e s.m.i..
2. Il presente Regolamento si applica alle mediazioni Libere amministrare da Concormedia in relazione a controversie nazionali ed internazionali. Le parti in qualsiasi momento possono convenire modifiche al Regolamento di Mediazione Libera e Internazionale con il consenso di Concormedia.

### **ART. 2 - AVVIO DELLA MEDIAZIONE**

1. La parte o le parti di una lite che intendono avviare una mediazione libera e/o internazionale possono farlo depositando presso la sede di Concormedia, l’istanza di avvio, secondo il modello predisposto da Concormedia o altro documento ai sensi del presente regolamento.
2. La domanda di mediazione contiene la richiesta di una parte (parte “istante”) a Concormedia di contattare un’altra parte (parte “invitata”) per lo svolgimento di una mediazione in merito ad una controversia civile e commerciale. Nella richiesta, che riguarda direttamente le parti, è necessario che siano indicati tutti i riferimenti e le indicazioni utili per poter contattare la parte “invitata” oltre una breve esposizione circa i fatti e la natura della lite.
3. L’adesione della parte invitata deve avvenire entro un termine di 21gg. dal ricevimento della comunicazione e Concormedia, entro 3 gg. successivi, comunica alla parte istante l’esito e, in caso di rifiuto o di mancata risposta, procede con l’archiviazione.
4. Le parti possono depositare ogni documentazione ritenuta utile per una migliore comprensione dei fatti da mettere a disposizione delle altre parti per la consultazione.
5. Ricevuta l’adesione della parte invitata, Concormedia comunica il termine per il pagamento delle spese di mediazione (vedi l’allegato Tariffe), scaduto il quale senza aver ricevuto il corrispettivo il procedimento viene archiviato.
6. Le comunicazioni con Concormedia, nella mediazione internazionale, se richiesto possono avvenire in lingua inglese, mentre è scelta dalle parti la lingua utilizzata nel procedimento tra quelle di seguito indicate: inglese, francese, russo, ucraino.



## **Regolamento di Mediazione Libera e Internazionale**

### **ART. 3 - LUOGO DELLA MEDIAZIONE**

1. La mediazione si svolge, anche con mezzi di comunicazione a distanza, presso una delle sedi di Concomedia.
2. Le parti possono tuttavia, di comune accordo, individuare una sede ritenuta più idonea con il consenso del mediatore e di Concomedia.

### **ART. 4 – NOMINA DEL MEDIATORE**

1. Il mediatore è nominato da Concomedia tenute in considerazione le caratteristiche della controversia e le informazioni raccolte.
2. Le parti possono indicare congiuntamente il nominativo del mediatore tra quelli inseriti nella lista dei mediatori di Concomedia.

### **ART. 5 - INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE**

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, sottoscrive una dichiarazione di indipendenza e imparzialità e si impegna a rispettare le norme di comportamento previste nel Codice Etico allegato al presente Regolamento.
2. A tal fine, prima dell'accettazione dell'incarico e della sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità, il mediatore deve dichiarare a Concomedia qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.
3. Ricevuta tale comunicazione Concomedia, sentite le parti, può sostituire il mediatore nominandone un altro - con le modalità previste dal presente regolamento - nel tempo più breve possibile e senza alcun onere per le parti.
4. Concomedia provvede comunque alla sostituzione del mediatore, con le modalità sopraindicate, ogni qualvolta il mediatore comunichi di non poter prestare la propria opera per gravi motivi.
5. Il mediatore non percepisce il proprio compenso direttamente dalle parti e si astiene dall'assumere diritti ed obblighi connessi agli affari trattati durante il tentativo di mediazione.
6. In casi eccezionali, Concomedia può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista.

### **ART. 6 - PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA**

1. Le parti partecipano personalmente agli incontri anche assistite da un legale di fiducia e/consulente.
2. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita. I rappresentanti devono essere informati sui fatti e muniti dei poteri per poter negoziare e sottoscrivere l'eventuale accordo.



## **Regolamento di Mediazione Libera e Internazionale**

### **ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE**

1. Il mediatore stabilisce, di concerto con la segreteria dell'Organismo, l'orario e la data di ciascun incontro.
2. La mediazione si svolge senza formalità e il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione con le modalità ritenute più opportune, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite.
3. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed è autorizzato a tenere incontri congiunti e/o separati.
4. Non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione delle dichiarazioni e delle eventuali proposte di accordo formulate dalle parti o dal mediatore nei vari incontri.
5. Solo con il consenso del mediatore e delle parti o loro rappresentanti possono essere ammessi ad assistere persone diverse che sono tenute a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza rispetto alla procedura.

### **ART. 8 - CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE**

1. La Mediazione si considera conclusa quando:
  - Concomedia non ha percepito il corrispettivo per le spese di mediazione;
  - le parti hanno conciliato la controversia;
  - non vi è la possibilità di conciliare la lite;
  - sono decorsi i termini della procedura di mediazione che le parti si erano date e non sono stati rinnovati;
  - le parti dichiarano di non aver più interesse al proseguimento del procedimento di mediazione.
2. In caso di esito positivo del procedimento, l'accordo per essere giuridicamente vincolante deve essere redatto per iscritto e sottoscritto dalle parti o dai propri rappresentanti.

### **ART. 9 - RISERVATEZZA – SEGRETEZZA**

1. Tutte le informazioni, gli appunti, le relazioni e gli altri documenti depositati dalle parti sono riservati, salvo diversa volontà delle stesse.
2. Il mediatore e chiunque presti il proprio servizio all'interno di Concomedia non possono essere obbligati a comunicare ad alcuno quanto al paragrafo precedente, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
3. Le parti e tutti coloro che intervengono nella mediazione (inclusi gli avvocati e consulenti) sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non presentare come prova in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura:
  - opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte da una delle parti, o dal mediatore, nel corso della mediazione;



## **Regolamento di Mediazione Libera e Internazionale**

- ammissioni fatte da una delle parti nel corso della mediazione;
  - la disponibilità manifestata da una parte ad accettare una proposta conciliativa avanzata dall'altra parte o dal mediatore.
4. Allo scopo di mantenere strettamente riservata e segreta l'intera procedura conciliativa, Concomedia si impegna a procedere all'archiviazione di tutti i dati raccolti nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, di cui al D. Lgs. n.196/2003, e a conservare il fascicolo del procedimento per un periodo non superiore a tre anni dalla data della sua conclusione.

### **ART. 10 - SPESE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE**

1. Salvo diverso accordo tra le parti, le spese di mediazione (comprensivi sia delle spese amministrative che delle indennità) da corrispondere a Concomedia, sono dovute da ciascuna parte in pari misura e sono quelle indicate nella Tariffe allegate (Allegato 1 – Tariffe).
2. Le spese fisse della procedura di mediazione vengono versate dalla parte attivante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte invitata al momento dell'adesione, mentre le spese orarie vengono versate da entrambe le parti a conclusione della procedura di mediazione, prima del rilascio del verbale.
3. In caso di mancata adesione o di risposta negativa della parte invitata Concomedia trattiene dalle spese fisse versate un importo di € 150,00 a titolo di spese amministrative.
4. Le spese riportate nell'Allegato 1 – Tariffe non comprendono spese di traduzione e di eventuali trasferte del procedimento che saranno concordate con le parti.
5. Le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese di mediazione.

### **ART. 11 - RESPONSABILITÀ**

1. Concomedia, il suo personale, i mediatori ed eventuali altri collaboratori non rispondono, nei confronti delle parti e/o terzi per qualunque errore, atto o omissione in ottemperanza del presente Regolamento nei procedimenti di mediazione se non per dolo o colpa grave.

### **ART. 12 - INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME**

1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da Concomedia.

### **ART. 13 – NORMA APPLICABILE E GIURISDIZIONE**

1. La mediazione è disciplinata, interpretata ed applicata in conformità dalle leggi del paese in cui viene svolta.

### **ART. 14 – ALLEGATO**

E' parte integrante e sostanziale del presente Regolamento l'Allegato I - Tariffe.